



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Atto costitutivo

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre alle ore 18.00 (diciotto), con la presente scrittura privata, i signori:

1. **Bisulli Stefano**, nato a Santarcangelo di Romagna il 27/12/1957, ivi domiciliato in Via Togliatti 44/a, codice fiscale BSL SFN 57T27 I304N;
2. **Tontini Eugenio**, nato a Santarcangelo di Romagna il 25/02/1976, ivi domiciliato in Via Celletta Roccari, 2, codice fiscale TNT GNE 76B25 I304D;
3. **Gorini Angela**, nata a Meldola (FC) il 03/01/1972, e domiciliata a Forlì in Via Giovine Italia 23, codice fiscale GRN NGL 72A43 F097Y;
4. **Naccari Roberto**, nato a Rimini il 28/09/1964, e domiciliato a Santarcangelo di Romagna in Via Madrid 1, codice fiscale NCC RRT 64P28 H294O;
5. **Fontemaggi Alessandra Denise**, nata a Rimini il 30/12/1969, e domiciliata a Roma in Via Salaria, 300, codice fiscale FNT LSN 69T70 H294W;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA

È costituita l'associazione culturale "DOGVILLE"

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità la promozione, la diffusione, la valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, corsi, pubblicazioni e altre iniziative analoghe, esercita ogni altra attività di distribuzione e di produzione connessa con la cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie e alla realizzazione di percorsi formativi destinati ai giovani.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli stessi associati.

ART. 2 – SEDE LEGALE

L'associazione culturale "DOGVILLE" ha sede in Togliatti n° 44/a – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).

ART. 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi tre anni e nelle persone dei signori:

- BISULLI STEFANO
- TONTINI EUGENIO
- NACCARI ROBERTO

I consiglieri nominati eleggono:

Sig. BISULLI STEFANO alla carica di presidente;

Sig. NACCARI ROBERTO alla carica di vicepresidente;

Almondo D. Fontemaggi
Stefano Bisulli
Eugenio Tontini
Angela Gorini
Roberto Naccari

Sig. TONTINI EUGENIO alla carica di segretario-tesoriere;
i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

ART. 4 – STATUTO

L'associazione è regolamentata dallo statuto che, in allegato, costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 5 – REGISTRAZIONE

Il presidente viene autorizzato, infine, a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

ART. 6 – EFFETTI

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Non essendovi altro a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00 (diciannove)


Il segretario

TONTINI EUGENIO



Il presidente

BISULLI STEFANO



17 OTT. 2013

REGISTRATO A RIMINI IL _____
Versati Euro 168,00 al N. 116917
(CENSO SESSANTOTTO/00) Mod. III
Codice Concessione/Banca/Poste _____

Azienda

4090

CAB/Spertello

2/212



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. [Signature]

Almondo P. Forbunzi
Eugenio Tontini
Stefano Bisulli
Angela Gordini

Statuto di associazione culturale



Articolo 1 - Denominazione e sede legale

E' costituita in Via Togliatti n°44/A – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), una associazione culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Dogville".

Articolo 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali.

L'Associazione ha per scopo principale la promozione, la diffusione, la valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, corsi, pubblicazioni e altre iniziative analoghe, esercita ogni altra attività di distribuzione e di produzione connessa con la cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie e alla realizzazione di percorsi formativi destinati ai giovani.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche, di età non inferiore a 16 anni, che partecipano alle attività sociali e ricreative e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente previa accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Vertical handwritten notes in blue ink on the right margin:
Aemah D. Fabrega
Eugenio
Angela Gemin
Roberto Mancini
Sofia

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.
- d) il collegio dei sindaci, se nominato

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicito) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli

Alfonso Calò
Angela Gioè
Eugenio
Alessandro D. Forlento

argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti,; il presidente, il vice presidente e fino 3 consiglieri eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del

Almondo P. Fontana
Eugenio Zola
Angela Gocini
Roberto Naccari
J.P.P.

nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Essi eleggono nel loro ambito un presidente. I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei sindaci ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione. Esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto e giudica con decisione inappellabile le controversie sorte nel seno dell'Associazione.

Articolo - 21 Il rendiconto finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Almoh D. Fankem
Eyer
Späim
Angela
Roberto Naccini
Beppe BZ

Articolo 22 - Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dalle quote di iscrizione delle manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa e da proventi diversi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione aventi anche natura commerciale.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni le norme del Codice Civile.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea del giorno 15 ottobre 2013.

I soci fondatori

Bisulli Stefano

Tontini Eugenio

Gorini Angela

Stefano Bisulli
Eugenio Tontini
Angela Gorini

Naccari Roberto

Fontemaggi Alessandra Denis

Roberto Naccari
Alessandra Denis Fontemaggi

